



# COMUNE DI GRASSOBBIO

## PROVINCIA DI BERGAMO

via Vespucci n. 6 - C.A.P. 24050 C.F. 80027490160 Partita IVA 00722500162  
P.E.C.: egov.grassobbio@cert.poliscomuneamico.net – suap.grassobbio@pec.regione.lombardia.it  
e-mail: edilizia.urbanistica@grassobbio.eu – ambiente.ecologia@grassobbio.eu  
sito internet: www.grassobbio.eu

Orario di ricevimento:  
Lunedì 16.00 - 17.30  
Martedì 10.00 - 13.00  
Giovedì 10.00 - 13.00

Urbanistica 035.38.43.431  
Ecologia 035.38.43.451  
Telefax: 035.38.43.444

### AREA URBANISTICA ECOLOGIA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Prot. 12884

Ordinanza n. 24 del 23.10.2013

**OGGETTO: Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Grassobbio. Riduzione, dal giorno 23 ottobre 2013 al giorno 15 aprile 2014, di un'ora della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici.**

#### IL SINDACO

Premesso che:

- tra i provvedimenti definiti dalla Giunta Regionale della Lombardia, la D.G.R. 7635 dell'11.07.2008 prima e la D.G.R. 9958 del 29.07.2009 "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli – Modifica e integrazione della Delib. G.R. n. 8/5290 del 2007 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (L.R. n. 24/2006)" nonché la d.g.r. n. IX/2605 del 30.11.2011 "Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - revoca della dgr n. 5290/07", hanno indicato le misure necessarie, in attuazione della Legge Regionale 24/2006, per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;
- i provvedimenti regionali preindicati, validi anche nella precedente stagione invernale 2012/2013, dettano obblighi e divieti per il traffico veicolare e per altre potenziali sorgenti inquinanti, per il periodo considerato, in tutto il territorio comunale;
- dai valori relativi al Materiale Particolato (PM 10), monitorati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, relativi alla zona ex-A1 della Provincia di Bergamo, si è rilevato che nel corso della stagione termica 2012-2013 si sono verificati diversi episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti;
- anche gli impianti termici concorrono, con le loro emissioni, a determinare gli episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti in materia di qualità dell'aria e, pertanto, tra le azioni è prevista la limitazione per un'ora giornaliera del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento;
- l'Amministrazione Comunale di Grassobbio, in un'ottica di attenzione alle problematiche ambientali, ha da tempo avviato progetti con l'obiettivo prioritario di avviare politiche di sostenibilità per il territorio comunale (Agenda 21 Locale, Patto dei Sindaci, ecc....) e finalizzati al miglioramento delle diverse matrici ambientali con particolare riferimento al contenimento delle emissioni in atmosfera di gas inquinanti;
- nel territorio comunale di Grassobbio, appartenente alla Zona climatica E, come definita dal D.P.R. 26.8.1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10", e successive modificazioni e integrazioni, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:

➤ Zona E: ore 14 giornaliera dal 15 ottobre al 15 aprile;

Ritenuto, pertanto, in considerazione dei diversi episodi di superamento dei valori limite per la qualità dell'aria, relativi al Materiale Particolato (PM 10), accertati nella zona Agglomerato di Bergamo della Provincia di Bergamo nel corso della stagione termica 2012-2013, di dover imporre la riduzione, **dal giorno 23 ottobre 2013 fino al giorno 15 aprile 2014**, di un'ora della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i. "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia";

VISTO il D.P.R. 16.04.2013 n. 74 e s.m.i. "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico sanitari, a norma dell'art. 4 c. 1 lett. a) e c), del D.Lgs 192/2005;

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare le competenze del Sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria o igiene pubblica;

Visto lo Statuto comunale;

## ORDINA

- 1) **Di ridurre di un'ora la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici**, come definita dal D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 e s.m.i. , che, pertanto, non potrà superare le 13 (tredici) ore giornaliere **ad esclusione** degli edifici rientranti nelle categorie:
- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  - alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  - agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  - agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  - agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione

E' altresì **esclusa** dall'applicazione della presente ordinanza la casistica contemplata al comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 74 del 16/04/2013.

- edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a  $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
- impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
- impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

- 2) Di disporre la decorrenza della limitazione della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici di cui al precedente punto 1) **con inizio dal 23 ottobre 2013 e termine il giorno 15 aprile 2014.**

Della presente Ordinanza viene data la più ampia comunicazione al pubblico (Albo pretorio on-line, sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, alle TV e radio locali, Bollettino comunale, etc.)

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

In caso di mancato rispetto della riduzione di un'ora della durata giornaliera di funzionamento degli impianti termici di cui ai precedenti punti 1) e 2) sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento in misura ridotta della somma di 50,00 € (pari al doppio del minimo).

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Grassobbio, 23.10.2013

**Il Sindaco**  
**Epis Ermenegildo**